

*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Servizi Ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it
serviziambientali@regione.piemonte.it*

*Classificazione 13.140/PA/6-2016A/2
(da citare nella risposta)*

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale di
DoQui ACTA*

- Ai Responsabili delle competenti Strutture
delle Province piemontesi
- Al Responsabile della competente Struttura della
Città Metropolitana di Torino
- Ai Responsabili della struttura tecnica dei
Consorzi di sub ambito di area vasta
- Ai Responsabili della struttura tecnica delle
Associazioni di ambito territoriale ottimale

e p.c. A ARPA Piemonte

LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto: Riscontro da parte del MiTE all'interpello ai sensi dell'articolo 3 septies del d.lgs. 152/2006 Ritiro di rifiuti prodotti da utenze domestiche da parte di imprese che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Trasmissione e considerazioni.

Con il riscontro all'interpello in oggetto, che si allega, il Ministero per la Transizione Ecologica si è espresso sulla problematica relativa alla possibilità o meno, da parte di imprese che non operano in qualità di gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di ritirare rifiuti urbani di origine domestica e, qualora viga il regime di privativa per tali rifiuti (anche se raccolti differenziatamente e inviati a recupero di materia) su quali siano le condizioni per gestire i conferimenti da parte dei cittadini.

L'interpello, presentato al Ministero dalla Regione in quanto soggetto competente ai sensi dell'articolo 3 septies del d.lgs. 152/2006, ha origine da una puntuale richiesta formulata a questa Regione da un Ente di controllo ambientale che ha riscontrato sul territorio provinciale una diversità di valutazioni da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.

Nel riscontrare l'interpello il MiTE, dopo aver richiamato gli obblighi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le competenze comunali a disciplinare, con apposito regolamento, le misure inerenti le fasi della gestione dei rifiuti urbani di propria competenza (in coerenza con l'organizzazione del servizio da parte dell'Ente di governo), chiarisce puntualmente che *"le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei comuni ovvero degli EGATO, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata"*.

Per quanto attiene alla realtà piemontese, spetta dunque ai Consorzi di sub ambito di area vasta e alle ATO (poi Conferenza d'ambito) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, servizio poi da affidare ai soggetti gestori. **Le utenze domestiche non possono dunque scegliere soggetti diversi dal gestore individuato da Consorzio o ATO per conferire i propri rifiuti.**

L'affermazione esplicita di tale posizione, già desumibile da una lettura logico-sistematica delle varie norme richiamate ma soggetta a distinte interpretazioni da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nella loro applicazione, ripropone alcune considerazioni in ordine al rilascio delle autorizzazioni (ordinarie e semplificate) alla gestione dei codici EER riferiti ai rifiuti urbani.

Sul punto, anche a seguito del confronto del 28 aprile scorso con le Province e la Città Metropolitana, si riportano le indicazioni condivise alla luce di quanto riscontrato dal MiTE volte principalmente a prevedere **la necessità di un contratto o una convenzione tra l'ente di governo del servizio e il soggetto individuato all'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualora il soggetto ritiri rifiuti direttamente da utenze domestiche, indipendentemente dal regime autorizzativo (ordinario o semplificato) applicato.**

La sussistenza di una valida convenzione con l'ente di governo (e non con singoli Comuni) costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività che l'impresa deve comunque avere. Per quanto attiene alla durata della convenzione / contratto, indicata nella risposta all'interpello per un periodo non inferiore a 15 anni, si ritiene che la stessa sia riferita ad una disposizione dell'articolo 201, comma 6, del d.lgs. 152/2006, ormai abrogata, che prevedeva che la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non fosse inferiore a quindici anni appunto e che fosse disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. L'intero articolo 201,

non attuato dalla Regione, è stato abrogato a decorrere dal 21 dicembre 2012 per effetto dell'articolo 13, comma 2 del d.l. 216/2011, che ha modificato l'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009.

Sono rimaste inattuate anche le previsioni dell'articolo 203 d.lgs. 152/2006 relative allo schema tipo di contratto di servizio tra autorità d'ambito e soggetti affidatari in quanto non sono stati emanati da parte dello Stato i relativi criteri ed indirizzi. Non si rinviene nell'ordinamento nazionale alcun altro riferimento ai tempi relativi all'affidamento.

Infine, in merito alle modalità per gestire le raccolte differenziate avviate a recupero di materia da soggetti che operano al di fuori del servizio pubblico, le indicazioni ministeriali a riscontro dell'interpello appaiono chiare nell'indicare che la norma nazionale consente la possibilità di gestire il raggruppamento temporaneo dei rifiuti, ai fini del trasporto, come deposito temporaneo ai distributori presso i locali dei propri punti vendita esclusivamente per i rifiuti soggetti a regime di EPR. Pertanto, esclusivamente per tali rifiuti, la modalità di gestione dei depositi temporanei ai fini della pianificazione del servizio, della tracciabilità dei rifiuti e del raggiungimento degli obiettivi di recupero, dovrà essere regolata da appositi accordi tra i distributori e gli Enti di governo nell'ambito degli accordi quadro di filiera.

In casi specifici, peraltro, il sistema è già disciplinato direttamente da apposite norme che individuano obblighi di ritiro e regole di gestione, come per il sistema dei RAEE.

Si suggerisce, nell'ottica di leale collaborazione con le imprese che operano nel settore di portare a conoscenza di tutti i soggetti che operano con rifiuti di provenienza domestica la pubblicazione dell'interpello del MiTE mediante apposita nota e pubblicazione sul sito della Provincia e della Città Metropolitana.

Distinti saluti.

Dott.ssa Paola Molina

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

All.: riscontro interpello MiTE